



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE E FINANZIARIO	Determinazione N.			53	Indice N. 1
	Del	22	07	2016	

OGGETTO:	REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LUDICO-RICREATIVO PER LA STAGIONE ESTIVA 2016.APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO E INDIZIONE DI GARA. CIG: Z751AA5314.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO di Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio Amministrativo adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Sociale
Antonello Masala

VISTO di Regolarità Contabile

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Masala

CERTIFICATO di Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 39 e 58 dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro 219

dal 23/07/2016 al 08/08/2016

Li, 23/07/2016

Il responsabile delle pubblicazioni

- ORIGINALE
 COPIA conforme all'originale

Li _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii e in particolare l'art. 30 recante la disciplina delle concessioni di servizi;

VISTA la Delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DETERMINA

DI PROCEDERE alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241 la Determinazione n. 50 del 13.07.2016 avente per oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LUDICO-RICREATIVO PER LA STAGIONE ESTIVA 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z751AA5314 , e di tutti gli allegati che compongono la procedura;

DI DARE ATTO che alla scadenza del Bando pubblicato in data 15.07.2016 sul portale Sardegna Cat, sono pervenute 3 domande da parte di n. 3 Ditte, che sono state aperte i data 21.07.2016 le buste di qualifica ma non quelle tecniche;

DI DARE COMUNICAZIONE della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno finora partecipato alla gara;

DI DOVER PROCEDERE ad indire una nuova procedura di gara;

DI APPROVARE il Capitolato e il Bando di gara allegati alla presente;

DI PUBBLICARE le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione della determinazione n. 50 del 13.07.2016 sito internet istituzionale del Comune- Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonello Masata



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n. 50 del 13.07.2016 avente per oggetto” AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LUDICO-RICREATIVO PER LA STAGIONE ESTIVA 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z751AA5314 , con la quale veniva indetta attraverso il sistema telematico della piattaforma Sardegna CAT, una pubblica gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;

ATTESO che la determinazione in oggetto e i relativi allegati è stata pubblicata in data 15.07.2016 attraverso la centrale unica di committenza della regione Sardegna (Sardegna Cat);

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13.00 del giorno 20.07.2016;

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sul portale della regione Sardegna (Sardegna Cat) sono sopravvenuti motivi di non congruità del Capitolato speciale e degli allegati al bando di gara quali:

- assenza nel Capitolato del punteggio relativo all’offerta economica
- assenza dell’allegato riguardante l’offerta economica;

CONSIDERATO altresì che ad un successivo e più accurato esame è apparso pertanto non opportuno procedere all’aggiudicazione sulla base del capitolato già predisposto, emergendo anzi la necessità di provvedere ad una rinnovata procedura della gara in oggetto;

DATO ATTO che alla scadenza del Bando pubblicato in data 15.07.2016 sul portale Sardegna Cat, sono prevenute 3 domande da parte di n. 3 Ditte, che sono state aperte i data 21.07.2016 le buste di qualifica ma non quelle tecniche;

DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2418/2013(Cons. Stato-Sez. VI- Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418) rimarca che “L’amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è ancora stato concluso....”;

RITENUTO di dover procedere ad annullare gli atti approvati con determina n. 50 del 13.07.2016, e provvedere per evidenti ragioni di interesse pubblico e di autotutela procedere ad all’approvazione di un nuovo capitolato d’appalto e all’indizione del nuovo Bando di gara;

VISTA la Delibera di G.C. n. 19 del 11.07.016 con la quale venivano forniti gli indirizzi per l’attivazione del servizio di cui all’oggetto;

VISTO il regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi approvato con delibera di C.C. n. 36 del 12.12.2012;

VISTA la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri